



PROT. N. 330/A22 DEL 11.01.2011

# **Regolamento Generale di Istituto**

**Convitto Nazionale "D. CIRILLO" Bari**

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

## PREMESSA

Atteso che ogni Istituzione Scolastica ed Educativa deve dotarsi di un regolamento che stabilisca le norme sul funzionamento stesso dell'Istituto e sui diversi aspetti della vita della scuola, per meglio esplicitare quanto stabilito dalle disposizioni vigenti di legge, dalla Carta dei Servizi, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98) il presente Regolamento, in conseguenza della tipicità della nostra istituzione scolastica, denominato Convitto Nazionale “Domenico CIRILLO” avente caratteristiche specifiche quali Istituzione Educativa e Istituzione Scolastica si costituisce integrato dal Regolamento del Convitto/Semiconvitto e da quello delle Scuole Annesse (scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) al fine di regolamentare norme e comportamenti uniformi e coesi

## PARTE I PRINCIPI E NORME GENERALI

### Art 1 -Principi generali

1. La scuola è luogo di formazione culturale dello studente, di cui promuove la maturazione personale e la crescita culturale, professionale e sociale, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della Costituzione italiana, tramite il dialogo, la ricerca, l'esperienza della convivenza.
2. La scuola riconosce la validità formativa del dibattito fra opinioni e posizioni differenti, senza distinzioni ideologiche e di fede religiosa. Tutti coloro che vi operano, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, si impegnano a perseguire la chiarificazione e il confronto delle rispettive opinioni, secondo il metodo democratico, coerentemente con le finalità educative adottate. Questa attenzione assume particolare significato nel rapporto docente-alunno.
3. La scuola è aperta a contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti per tradurre in atto il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dello studente, il recupero delle situazioni di svantaggio, in vista del pieno conseguimento degli obiettivi formativi prefissati dall'Istituto, a seconda della specificità dei diversi corsi.
4. La scuola, come luogo di formazione dello studente, deve favorire una crescita ed una maturazione tale da portare alla responsabilizzazione di ogni allievo in merito al proprio andamento scolastico.
5. Il presente Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana e allo Statuto delle studentesse e degli studenti, e contiene l'insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del POF.

## PARTE II -ORGANI COLLEGIALI

### Art. 2 -Norme generali sugli organi collegiali

#### 1.Convocazione

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data di ciascuna riunione.

La comunicazione deve essere effettuata con comunicazione scritta a tutti i componenti e mediante affissione di apposito avviso agli albi delle componenti interessate.

La comunicazione scritta e l'avviso devono indicare gli argomenti da trattare nella relativa seduta oltre alla data, l'ora, e il luogo della convocazione.

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

La competenza della convocazione è stabilita dalle vigenti disposizioni normative e di legge e dall'eventuale regolamento di ciascun organo collegiale.

Il processo verbale di ogni seduta dell' organo collegiale è redatto, su apposito registro a pagine numerate, dal segretario verbalizzante e firmato dallo stesso e dal presidente.

## 2. Programmazione

Allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle proprie attività, ciascun organo collegiale programma nel tempo, in rapporto alle proprie competenze secondo un calendario di massima stabilito all'inizio dell'anno scolastico.

## 3. Coordinamento

Gli organi collegiali - che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie - operano in forma coordinata tra loro.

### Art. 3 - Consiglio di Istituto

Per le scuole annesse ai Convitti Nazionali si è ancora in attesa della legislazione che regolerà il Consiglio di Istituto. In questo periodo i poteri del Consiglio di Istituto sono tenuti da un Commissario Straordinario nominato dalla Direzione Generale che è coadiuvato da un organo collegiale consultivo, il Consiglio delle scuole di cui all'art. 4.

### Art. 4 - Consiglio delle scuole

1. Il Consiglio delle scuole **ha potere consultivo** circa l'organizzazione e la programmazione della vita dell'istituto nelle seguenti materie:

- adozione del regolamento delle scuole;
- modalità di funzionamento dei servizi e uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive
- andamento generale e didattico dell'istituto;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie; acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni ed esperienze, e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazioni;
- partecipazione e promozione dell'istituto ad attività culturali, sportive ricreative di particolare interesse educativo;
- indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
- attività di informazione e consulenza in materia di educazione alla salute.

2. Il consiglio vede la partecipazione di tutte le componenti della scuola che vengono rappresentate così come segue:

- **per l'istituzione scolastica:** il Rettore/Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, rappresentanti dei docenti e degli educatori;
- **per la componente genitori:** rappresentanti (per la scuola primaria - per la secondaria di 1° grado - per il liceo classico - per il liceo scientifico)

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

- **per la componente studentesca:** rappresentanti studenti dei licei.
  - 3. Il Consiglio delle scuole in attesa che venga approvato definitivamente, a livello nazionale il regolamento unico, verrà eletto per settori/ordini di scuola:
    - **i rappresentanti di classe dei genitori** eleggeranno i propri membri in una riunione plenaria dove potranno votare solo candidati appartenenti al proprio ordine di scuola;
    - **i rappresentanti degli studenti del liceo** verranno eletti a suffragio universale durante un'assemblea d'istituto;
    - **i rappresentanti dei docenti e degli educatori** verranno indicati da ogni singolo collegio.
- L'incarico ha la durata di un anno scolastico e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

## Art. 5 — Collegio docenti integrato e sue sezioni

1. E' costituito un unico collegio dei docenti e degli educatori, articolato in tante sezioni, quante sono le scuole interne, nonché la sezione convittuale. Il Collegio e le relative sezioni sono presiedute dal Rettore/Dirigente Scolastico.
2. Il Collegio integrato dei docenti e degli educatori elabora il piano dell'Offerta Formativa unitario sulla dell'istituzione, sulla base degli indirizzi generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio delle scuole/istituto, e approva in via definitiva le delibere delle diverse sezioni.
3. In particolare le funzioni del Collegio docenti sono regolate dal D Leg.vo 297/94.
4. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico non meno di una volta a quadrimestre o sulla base della richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Il Dirigente Scolastico in accordo con il collegio definisce, nella prima seduta dell'anno scolastico, il calendario delle sedute del Collegio, fatti salvi i motivi d'urgenza.
6. In relazione alle sedute del Collegio, apposite Commissioni, permanenti o temporanee, possono istruire atti al fine di desumere elementi utili alla razionalizzazione dei lavori del Collegio.
7. La convocazione del Collegio dei docenti deve avvenire, di norma, con almeno cinque giorni di preavviso.
8. Coloro che formulano proposte, osservazioni o richieste, sono invitati a riferire al Collegio nella seduta nel cui ordine del giorno è incluso l'argomento proposto.
9. L'ordine del giorno del Collegio è preparato dal Dirigente Scolastico.
10. I verbali del Collegio sono depositati nell'ufficio del Dirigente. Gli stessi verbali saranno letti ed approvati nella seduta successiva, e per estratto inseriti nel sito web ed affissi all'Albo della Scuola ove si verta su decisioni di importanza generale che investano conseguenze nelle scelte e nella organizzazione delle famiglie.

## Art. 6 - Collegio educatori

1. Il Collegio degli Educatori è stato autorizzato in via sperimentale con la C.M. 111/1989 e ribadito dal successivo accordo nazionale del 1996.
2. Il Collegio Educatori, presieduto e convocato dal Rettore, è composto da tutto il personale educativo in servizio. La partecipazione è dovere d'ufficio (art. 5, commi 1 e 5 DPR416/74).
3. Il Collegio Educatori, in particolare, collabora con la direzione a realizzare la programmazione educativa, favorendo l'integrazione tra la programmazione educativa e quella didattica, formula proposte per l'organizzazione del lavoro e l'articolazione del servizio, indica le modalità dello svolgimento delle attività extracurricolari inserite nel POF e realizzate in stretta collaborazione con i docenti, propone e promuove iniziative di aggiornamento elegge i propri rappresentanti di settore nel Consiglio delle scuole, negli Organi di garanzia disciplinari interni alle singole scuole e al semiconvitto.

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

## Art. 7 —Comitato di valutazione docenti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D S per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati o per la valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438,439,440 del D.L.vo 29/ 7/94.

## Art. 8 Consigli di classe e interclasse

1. I consigli di interclasse e di classe sono presieduti: dal Rettore o da un insegnante, membro del consiglio, suo delegato. Segretario verbalizzante è uno degli insegnanti che non presiede la seduta ed è designato dal Rettore ad inizio anno, unitamente al suo sostituto in caso di assenza.
2. i consigli di interclasse e di classe si riuniscono secondo un piano annuale concordato e approvato prima dell’inizio delle lezioni. Ulteriori riunioni possono essere richieste su motivato ordine del giorno dalla componente docenti, dai rappresentanti dei genitori, o nel liceo dai rappresentanti degli studenti.

### Scuola primaria

3. Mensilmente sono convocati un **consiglio d’interclasse didattico** con la sola componente docente, per la progettazione specificatamente didattica e/o **un’interclasse di settore** composto da docenti ed educatori che si occupa della progettazione formativa e dei progetti integrati realizzati dalla coesione di risorse provenienti dagli insegnanti e dagli educatori.
4. Il consiglio di classe **di team**, composto da docenti ed educatori, interviene in particolare sulla programmazione didattica, l’andamento scolastico della classe, le verifiche periodiche e il monitoraggio delle unità d’apprendimento.
5. Il consiglio di interclasse **misto** con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori (oltre a docenti ed educatori) si convoca di norma due/tre volte l’anno, in particolare in occasione della chiusura del quadrimestre e dell’adozione dei libri di testo.
6. **Un’assemblea generale di classe** alla presenza di tutti i genitori, insegnanti di team ed educatore è convocata di norma due volte l’anno, la prima entro il mese di ottobre.

### Scuola secondaria

7. Il **consiglio di classe** è formato nella scuola secondaria dai docenti, compresi eventuali docenti di sostegno e dall’educatore di ogni singola classe che ha ruolo consultivo e propone il voto di condotta; fanno altresì parte del consiglio di classe:
  1. nella scuola secondaria di I grado, quattro rappresentanti eletti fra i genitori degli studenti;
  2. nella scuola secondaria di II grado, due rappresentanti eletti fra i genitori degli studenti e due rappresentanti eletti fra gli studenti della classe.
8. Il Consiglio di Classe, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, è convocato con la sola presenza dei docenti (coordinamento didattico, valutazione periodica e finale degli alunni) o con la presenza di tutte le componenti. Nel secondo caso, i primi trenta minuti di ogni riunione si svolgeranno a componenti separate. Ai consigli di classe che prevedono la partecipazione dei rappresentanti dei genitori è ammessa la partecipazione non solo dei rappresentanti ma di tutti i genitori che ne hanno la possibilità.

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

## Art 9 —Assemblee e comitato genitori

1. I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'Assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio delle scuole. Alle assemblee dei Genitori, di classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Rettore e i docenti rispettivamente della classe o della scuola. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con la Direzione. La materia della convocazione è regolata dal T.U. di cui al D. Leg.vo n. 297 del 16/04/1994.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori per ogni ordine di scuola. Il comitato ha la funzione di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, individuare le richieste comuni, raccogliere e analizzare le varie problematiche della singola scuola e attivare iniziative comuni. Il Comitato elegge i rappresentanti dei genitori nel Consiglio delle scuole e negli Organi di garanzia disciplinari.

## PARTE III -DIRITTI E DOVERI

### Art. 10 -Funzioni e responsabilità dei docenti

1. I docenti godono, nell'esercizio delle loro attività della libertà di insegnamento, di informazione e di espressione, nell'ambito di quanto previsto nel POF
2. I docenti sono i diretti responsabili del regolare svolgimento della vita scolastica nelle proprie ore di servizio. Essi sono tenuti al rispetto dell'orario scolastico e alla registrazione sul diario di classe dell'andamento didattico e disciplinare.
3. I docenti, all'inizio dell'anno scolastico, devono informare gli studenti riguardo allo svolgimento del programma e alle modalità di verifica che devono comprendere la possibilità di recupero.
4. Le verifiche scritte di tipo sommativo devono essere equamente distribuite nel corso dell'anno scolastico mediante la programmazione del Consiglio di Classe,-con preavviso agli studenti di almeno una settimana e devono essere preventivamente segnalate sul registro di classe.
5. Nel caso in cui uno studente richieda una spiegazione su un dato argomento questa gli viene fornita prima della verifica sull'argomento stesso.
6. Nel caso in cui l'esito di una prova svolta in classe sia di insufficienza diffusa l'insegnante preso atto dei motivi di tale esito, valuterà le possibili soluzioni (recupero, consulenze, ecc.).
7. I criteri di valutazione devono essere esplicitati agli allievi in modo chiaro e comprensibile, per ogni prova, anche attraverso apposite griglie di valutazione o altre forme di misurazione.
8. La restituzione degli elaborati deve avvenire prima della successiva verifica scritta e ogni valutazione sia scritta sia orale deve essere comunicata in tempi utili per il recupero da parte dell'allievo.

### Art. 11-Diritti e doveri degli studenti

Secondo quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249), fornito in allegato, dal Regolamento di disciplina dell'Istituto e dai regolamenti delle singole scuole.

## PARTE IV ORGANIZZAZIONE

### Art.- 12 – Orario dell'attività didattica e calendario annuale

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

Secondo quanto stabilito dagli ordinamenti delle singole scuole che sono parte integrante del presente regolamento.

## Art. 13 -Vigilanza

1. La vigilanza sugli alunni (per “vigilanza” s’intende la presenza, il richiamo alle norme e la segnalazione al Dirigente Scolastico della loro eventuale mancata osservanza) durante l’ingresso, nei corridoi e nell’androne di ingresso, è affidata agli operatori scolastici di turno nell’istituto. Durante l’uscita la vigilanza è affidata agli educatori o agli insegnanti che sono in classe all’ultima ora di lezione.
2. I docenti hanno la responsabilità degli alunni presenti in classe a decorrere da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
3. I docenti sono tenuti a trovarsi davanti all’aula qualche minuto prima dell’orario di presa di servizio; ogni cambio d’ora deve avvenire nei tempi tecnici strettamente necessari per evitare che le classi rimangano “scoperte”
4. Durante gli intervalli della mattina nessun alunno può scendere in cortile; i docenti e gli educatori in orario devono vigilare sugli alunni nella loro classe e nel corridoio antistante.
5. Agli educatori è affidata la vigilanza durante gli spostamenti per recarsi in mensa, la permanenza in mensa, durante l’intervallo successivo fino alla ripresa dell’attività semiconvittuale e durante lo studio guidato fino all’uscita dei semiconvittori
6. Durante le ore di lezione è vietato uscire dalle aule se non per motivate esigenze valutate dagli insegnanti.
7. L’accesso alla biblioteca è ammesso solo se gli allievi sono accompagnati da un docente o un educatore o se muniti dell’apposita autorizzazione del docente in orario. Negli altri laboratori o aule speciali gli studenti devono sempre essere accompagnati dai docenti o dagli educatori.
8. Gli alunni non possono recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di lezione, potranno farlo solo al pomeriggio, nell’orario stabilito esclusivamente per gli studenti.
9. Se non hanno un permesso di uscita gli studenti non possono lasciare l’edificio scolastico nemmeno durante la pausa pranzo.
10. Se una classe è temporaneamente priva di insegnante, il collaboratore scolastico assegnato al comparto avvertirà tempestivamente la Segreteria e la Presidenza.
11. La sorveglianza di una classe può essere affidata dal docente, che si deve assentare momentaneamente per un caso eccezionale, al collaboratore scolastico.
12. Per le lezioni di Educazione fisica gli alunni devono essere prelevati ed accompagnati in palestra dal docente o, in caso di reale e materiale impedimento, (notificato all’Ufficio di Presidenza) da un componente del personale A.T.A.

## Art. 14 -Giustificazione delle assenze

1. Ai fini della giustificazione delle assenze o dei permessi speciali di esonero sono assimilate alle lezioni tutte le attività promosse dalla scuola (uscite, visite istruttive, etc.) e le assemblee studentesche svolte in orario scolastico.
2. Le assenze devono essere sempre ed esclusivamente giustificate con l’esibizione del relativo libretto o diario sottoscritto dal genitore o dall’esercente la patria potestà. Non verranno accettate giustificazioni o richieste di autorizzazioni in altra forma, compreso il fax, salvo casi eccezionali e motivati.
3. Dopo cinque giorni di assenza consecutivi per motivi di salute si è riammessi in classe solo dietro certificazione del medico.
4. E’ inteso che la responsabilità delle assenze è dei genitori o degli alunni maggiorenni, ma la scuola si riserva la possibilità di tenerne conto nelle decisioni riguardanti gli interventi a livello didattico ed educativo.

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

5. Si rimanda ai regolamenti delle singole scuole, che sono parte integrante del presente regolamento, per le disposizioni particolari.

## Art. 15 -Comunicazione scuola famiglia

1. La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d'importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo.
2. La collaborazione si traduce anche nell'impegno da parte della famiglia di controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate tramite diario; le prove scritte, una volta corrette, possono essere richieste in fotocopia.
3. Il Rettore o i suoi collaboratori ricevono i genitori, previo appuntamento tramite l'ufficio informazioni, compatibilmente con gli impegni propri della loro funzione.
4. In casi di particolare gravità i genitori verranno invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli docenti o col coordinatore di classe o col Rettore stesso.
5. Si rimanda ai regolamenti delle singole scuole, che sono parte integrante del presente regolamento, per le disposizioni particolari sulle comunicazioni scuola-famiglia.

## Art 16 -Uso dei locali, delle attrezzature e degli spazi comuni

1. Tutti gli spazi dell'Istituto, aule, servizi, laboratori, palestra e cortile devono essere in ordine all'inizio delle lezioni in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività.
2. La loro cura e mantenimento è responsabilità di tutti gli utenti, sia studenti sia docenti, ed è garanzia della qualità della vita scolastica.
3. L'uso dei laboratori e dei locali speciali (biblioteca, palestra, refettorio, sala polifunzionale, teatro ecc) e sottoposto a specifici regolamenti a cui si rimanda. La loro frequenza è stabilita dai docenti ad inizio anno secondo modalità che ne garantiscono la massima accessibilità a tutti.
4. Gli studenti, al termine di ogni sessione di lavoro, devono lasciare i posti e le strumentazioni in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti o disfunzioni vanno immediatamente segnalati al docente e da questi al Rettore. Ogni docente è responsabile del corretto utilizzo, da parte dei propri alunni, dei beni delle aule e laboratori in cui opera e su cui per legge ha dovere di vigilare e di segnalare al Rettore eventuali infrazioni o danni.
5. Gli alunni sono tenuti al risarcimento nei confronti della scuola per i danni eventualmente provocati per incuria o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche (banchi, sedie, muri, libri, strumenti informatici, altro) e al risarcimento degli altri alunni o operatori scolastici danneggiati nei propri averi.
6. Il Direttore dei servizi generali amministrativi fisserà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.
7. Tutti gli alunni sono tenuti a controllare e vigilare sui materiali, gli strumenti, gli indumenti, libri e quanto altro di loro proprietà. La scuola non risponde in alcun modo di furti di oggetti di proprietà degli alunni e dei quali non si è assunto impegno di custodia.

## Art. 17 -Divieto di fumare

1. Secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975; DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art. 1 comma 189 della legge 311/2004), il divieto di fumare è valido per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, visitatori, ecc) in tutti i locali della scuola compresi i bagni, le scale antincendio, ecc. I trasgressori saranno puniti a norma di legge (arti,

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

comma 189 della legge 311/2004) con una sanzione amministrativa da un minimo di 27,5 euro a un massimo di 275 euro, raddoppiata a un minimo di 55 euro fino a un massimo di 550 euro in caso di presenza di minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza.

## **Art. 18 - Telefoni cellulari e altro materiale**

1. Durante le ore di lezione e di studio guidato è severamente vietato utilizzare i telefoni cellulari sia da parte degli studenti sia da parte dei docenti ed educatori. Durante le verifiche è a discrezione del docente chiedere che i telefoni cellulari siano depositati sulla cattedra.
2. Ai sensi delle norme vigenti per la tutela della privacy, è fatto divieto a tutti gli operatori della scuola, agli studenti e ai loro familiari utilizzare all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree limitrofe videocamere e apparecchi fotografici senza averne preventivamente fatto richiesta presso la Direzione.

## **Art. 19 Disposizioni finali**

1. Il regolamento, pubblicato all'albo, dovrà avere la massima diffusione con la pubblicazione sul sito internet dell'istituzione educativa. Esso sarà consegnato ad ogni studente che ne faccia richiesta al momento dell'iscrizione alla prima classe, nonché al personale docente e non docente.
2. Il presente regolamento può essere modificato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio integrato.
3. All'inizio di ogni anno scolastico sarà cura del docente coordinatore illustrare ai genitori e/o agli studenti il Regolamento di istituto, della specifica scuola e la carta dei servizi.
4. Per quanto non contemplato nel presente regolamento provvede la legge.

*Allegati:*

1. *Regolamento di Disciplina*
2. *Regolamento del Semiconvitto*

Il presente regolamento è stato approvato dal **Consiglio di Amministrazione** nella seduta del \_\_\_\_\_ gennaio 2011 e **resterà in vigore con le disposizioni in esso contenute sino al nuovo regolamento e pertanto, sarà soggetto a modifiche ed integrazioni tra le parti in contrasto.**

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### Art. 1 - Doveri degli studenti

1. Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi dei quali informa la scuola.
2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e tiene in ordine gli oggetti personali; porta a scuola solo oggetti utili all'attività programmata di studio teorico e pratico e ne fa uso corretto.
3. Lo studente non turba e non causa alcun impedimento al normale andamento scolastico e ai servizi che la scuola eroga.
4. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive ed ogni aggressività.
5. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, degli educatori, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
6. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti devono segnalare immediatamente al docente o all'educatore in servizio eventuali incidenti personali o malesseri che necessitino di una denuncia assicurativa.
8. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza.
9. Lo studente risarcisce i danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature, anche in concorso con altri, causati da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.
10. Lo studente deve rispettare la libera espressione di idee e non attuare comportamenti che offendano la dignità delle persone.
11. Lo studente deve venire a scuola vestito in modo consono all'ambiente, evitando inutili esibizionismi.
12. È vietato introdurre nell'edificio scolastico oggetti o sostanze che possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute propria e delle altre persone.
13. Lo studente è tenuto a riferire alla famiglia le comunicazioni della scuola e le comunicazioni della famiglia alla scuola.
14. Il diario scolastico è un documento ufficiale e come tale va tenuto e deve essere consegnato, su richiesta, all'insegnante.
15. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

### Art. 2 Provvedimenti disciplinari - Organi competenti e procedure

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Spetta agli insegnanti, agli educatori ed al personale ATA curare che gli alunni osservino le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento inadeguato.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni manifestata e non lesiva dell'altrui persona.
4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto educativo.
5. Gli interventi sanzionatori non concernono soltanto il comportamento dello studente all'interno dell'istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze ecc.) ed anche in ore extracurricolari.
6. Le sanzioni si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.
7. Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.
8. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
9. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi competenti si regoleranno secondo criteri di analogia.

#### **a) Provvedimenti per infrazioni non gravi ai doveri.**

10. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.
- In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

primo strumento atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:

- **richiamo verbale;**
- **richiamo scritto (NOTA) con comunicazione alla famiglia;**
- **richiamo scritto con annotazione sul registro dell’educatore e/o dell’insegnante e comunicazione al Collaboratore del Rettore del settore ed ordine di appartenenza;**
- **sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento.**

11. I provvedimenti disciplinari suindicati saranno disposti dal Collaboratore del Rettore del settore ed ordine di appartenenza, sentito il personale educativo o il corpo docente al quale è demandato l’intervento immediato.

Essi sono inflitti in caso di violazioni ai doveri comportamentali: negligenza, irregolarità nella frequenza, assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva, scorrettezze verso i compagni o il personale dell’Istituto, e cioè in caso di:

1. disturbo continuato durante l’attività;
2. mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
3. violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
4. uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari, radio, hi-pod ecc.);
5. abbigliamento non consoni all’ambiente comunitario – semiconvittuale;
6. allontanamento non autorizzato durante le attività;
7. mancato rispetto delle norme sulla salute;
8. detenzione di coltelli o altri oggetti potenzialmente atti ad offendere.

## **b) Provvedimenti per infrazioni più gravi ai doveri.**

12. Il temporaneo allontanamento dello studente dall’Istituto può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o quando vi sia il pericolo per l’incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

### • **Sospensione dallo studente dall’Istituto da 1 a 5 giorni in caso di:**

- 1) furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà del Convitto o di altri;
- 2) assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione;
- 3) turpiloquio, ingiurie, ed offese ai compagni e agli operatori dell’Istituto e di terzi presenti all’interno dello stesso, anche con particolare riferimento alle diversità di fede politica, di etnia di religione;
- 4) gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori dell’Istituto;
- 5) violazioni gravi alle norme di sicurezza e/o danneggiamento delle apparecchiature e istruzioni preposte alla prevenzione della sicurezza (es. estintori, cartellonistica);
- 6) mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti;
- 7) comportamenti lesivi dell’altrui libertà di espressione;
- 8) comportamenti che offendano il comune senso del pudore, detenzione e divulgazione di materiale cartaceo o film di carattere pornografico;
- 9) allontanamento non autorizzato dall’Istituto durante le attività;
- 10) consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche;

### • **Sospensione dello studente dall’Istituto da 6 a 15 giorni in caso di:**

- 1) recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente;
- 2) molestie continuate verso compagni o gli operatori dell’Istituto;
- 3) atti di violenza verso i compagni o gli operatori dell’Istituto posti in essere all’interno della Struttura educativa o nelle immediate vicinanze;
- 4) offese gravi alla dignità delle persone;
- 5) uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
- 6) atti e molestie di carattere sessuale.

### • **Sospensione dal semiconvitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.**

1. Nei casi più gravi, lo studente può essere allontanato dall’Istituto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.
2. Nel caso di furto di oggetti dell’Istituto o di altri, è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro, e in caso di danneggiamento, la riparazione dell’oggetto o il risarcimento del danno.

13. In caso di imbrattamento dei muri interni o esterni dell’Istituto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, lo studente è tenuto a pagare una somma di danaro corrispondente all’entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà fissata dal Direttore Generale dei Servizi Amministrativi e da questi recuperata.

14. Il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare rafforzando la possibilità di recupero dell’alunno attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

comunità educativa.

Le sanzioni alternative consistono in:

1. Attività di volontariato all'interno dell'istituto;
2. Riordino di cataloghi e archivi presenti nella biblioteca;
3. Produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducono lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella comunità.

15. Tali sanzioni oltre che autonome possono essere misure accessorie che si accompagnano a quelle di allontanamento dall'istituzione educativa.

16. Pertanto il provvedimento di sospensione può prevedere l'obbligo della frequenza e quello di svolgere attività utili alla comunità dell'Istituto, quali la collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione disciplinare e della famiglia dello studente.

17. Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia dello studente e sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro.

18. In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà lo studente interessato, se maggiorenne, la famiglia, il Collegio integrato ed il Consiglio di Amministrazione.

19. Le sanzioni di cui al punto a) sono comminate dall'educatore o dall'insegnante.

20. Le sanzioni di cui al punto b) sono comminate dal Rettore – Dirigente Scolastico sentito il **Consiglio di Disciplina convittuale** nella composizione prevista per il semiconvitto.

21. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta, fintanto che questo rimanga nell'ordinamento vigente, concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo: esso è comunque stabilito dal Consiglio di classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti e dell'educatore sul comportamento dello studente interessato.

22. L'alunno, che è incorso nelle sanzioni di cui alla lettera b, nei sei mesi successivi alla sanzione non può partecipare ai viaggi di istruzione o ad altra attività integrativa individuata dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

23. Il Consiglio di Disciplina convittuale è l'organo competente ad esaminare i comportamenti degli studenti, ne considera le varie implicazioni e decide su fatti ed avvenimenti deliberando a maggioranza. I componenti della Commissione resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi.

24. Il Consiglio di disciplina convittuale, se convocato per il settore del Semiconvitto dei **Licei**, è composto dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, dall'Educatore coordinatore dell'attività educativa del settore dell'allievo, dalla docente prevalente di classe, da un semiconvittore compagno di classe dell'alunno sottoposto a procedimento disciplinare, oppure, in mancanza, da un rappresentante di classe e dal rappresentante dei genitori della classe in questione, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e successiva e conseguente surroga.

25. Il Consiglio di disciplina convittuale, se convocato per il settore del Semiconvitto della **Scuola Primaria o secondaria di I grado**, è composto dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, dall'Educatore coordinatore dell'attività educativa del settore dell'allievo, dal docente prevalente di classe, e dal rappresentante dei genitori della classe in questione, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo il genitore dell'alunno sanzionato) e successiva e conseguente surroga.

26. La sanzione dell'allontanamento temporaneo dall'Istituto può essere commutata in attività a vantaggio della comunità scolastica dal **Consiglio di Disciplina convittuale** nella composizione di cui sopra.

## **Art. 3 IMPUGNAZIONI**

1. Sono istituiti diversi **Organi di garanzia** per i diversi ordini di scuola e per il Semiconvitto denominato Comitato di garanzia.
2. Contro le sanzioni disciplinari, e per ogni conflitto sull'applicazione del presente Regolamento, è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione o dall'insorgere del conflitto, al **Comitato di Garanzia** previsto dai Regolamenti delle singole scuole nella composizione adattata al semiconvitto:
  - 1) per la scuola primaria è composto dal Rettore, un insegnante, un educatore e un genitore;
  - 2) per la scuola secondaria di I grado dal Rettore, un docente, un educatore, un genitore;
  - 3) per il Liceo dal Rettore, un docente, un educatore, uno studente, un genitore;
  - 4) per i Licei: dal Rettore, da un docente, da un educatore, da uno studente semiconvittore;
  - 5) per il semiconvitto dal Rettore, un educatore, un semiconvittore, un genitore.
3. All'Organo di Garanzia sono rivolti tutti ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate da qualsiasi organo competente ad eccezione delle sospensioni dall'attività didattica superiori ai 15 giorni, I ricorsi devono essere inviati entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

L'Organo di Garanzia delibera entro i 15 giorni successivi al ricorso.

4. Per ciascuna componente, i membri sono designati ed eletti democraticamente dalle rispettive categorie di appartenenza rispettivamente dal Collegio docenti, dal Comitato dei genitori, dal Collegio educatori e dal Comitato studentesco (DPR 105/2001). Questi ne danno comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che ne prende formalmente atto ed effettua le nomine.
5. Per ognuno devono essere designati i sostituti supplenti. Il supplente designato subentrerà in caso di trasferimento ad altro Istituto o dimissioni, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte del Comitato di garanzia lo stesso soggetto che abbia erogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte del Comitato di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore).
6. Per il funzionamento dell'organo di garanzia è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il calcolo della maggioranza dei voti viene fatto sul totale dei presenti, compresi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale l'indicazione di voto espressa dal Rettore-D.S. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che insorgono all'interno del convitto in merito all'applicazione del presente regolamento. I componenti dell'Organo di Garanzia resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi.
7. In caso di astensione, di decadenza o di rinuncia di un componente, l'organo rimane in carica e si provvede a surrogare il componente decaduto.
8. Il ricorso deve essere presentato dallo studente o, per gli studenti della scuola primaria o secondaria di I grado, dai suoi genitori in forma scritta e deve essere adeguatamente motivato.
9. Il **Comitato di Garanzia** si riunisce entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, su convocazione del Rettore-Direttore Scolastico e provvede, valutati gli elementi a disposizione, a decidere sul ricorso entro i 5 giorni successivi.
10. Il Comitato di garanzia decide in via definitiva qualora non riscontri vizi procedurali, oppure rinvia il provvedimento all'Organo che lo ha emesso invitandolo al riesame.
11. In caso di ricorso contro la decisione del Comitato di Garanzia, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei Regolamenti delle singole Scuole.
12. Il Comitato di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della Scuola della Scuola secondaria superiore, dei genitori degli alunni della Scuola primaria o secondaria di I grado, o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249 recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria, nella parte compatibile con il semiconvitto.
13. L'Organo di Garanzia dura in carica un anno e delibera il proprio regolamento.
14. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda, con gli opportuni adattamenti, ai Regolamenti delle singole Scuole interne e ai rispettivi Patti educativi di corresponsabilità.

## **Art. 4 -Norme finali**

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti, sentito il parere del Collegio integrato, del Consiglio delle Scuole e del Commissario Straordinario dei docenti.
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati, all'atto dell'iscrizione, in forma chiara, efficace, completa.

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

## REGOLAMENTO DEL SEMICONVITTO A.S. 2011/2012

### PREMESSA

Il convitto, quale luogo di crescita personale, civile e culturale, ha il compito di fare acquisire competenze e valori in grado di formare cittadini consapevoli che la libertà personale si realizza nel rispetto dei diritti degli altri adempiendo ai propri doveri, anche attraverso la sinergia tra corpo docente e personale educativo.

L'istituto educativo ha quale sua peculiarità quella di educare socializzando.

L'accoglienza degli alunni semi-convittori viene organizzata e svolta dagli educatori di squadra che provvederanno, secondo le indicazioni della direzione, ad un primo inserimento dei nuovi ospiti nei gruppi loro assegnati. In questa fase di orientamento e conoscenza saranno spiegate le regole e le modalità di comportamento nella vita del convitto. Successivamente verranno fissati incontri personalizzati con i genitori ed i convittori per i relativi approfondimenti sul percorso formativo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 R.D. n. 2009/25 la disciplina applicabile ai convittori è estesa anche ai semi-convittori.

Il presente regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana ed allo Statuto delle studentesse e degli studenti e contiene l'insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del POF.

### ART.1 – Autodisciplina come fondamento della vita semiconvittuale

**1.1** Ogni semiconvittore è accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società e nelle scuole precedentemente frequentate, e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere dall'Istituzione educativa un servizio di semiconvittualità che promuova e favorisca la sua crescita personale, culturale e sociale, e il dovere di fare proprie queste istanze e di contribuire alla loro realizzazione.

**1.2** Perché l'Istituzione possa assolvere il suo compito, è indispensabile che il semiconvittore si impegni personalmente e che, soprattutto, impari ad autodisciplinarsi rispettando le regole di una civile convivenza. A tal fine, è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione Italiana).

### ART. 2- Modalità di ammissione al Semiconvitto

**2.1** Condizione essenziale per poter accedere alle Scuole Annesse al Convitto al momento della iscrizione di un alunno deve essere la **obbligatorietà della iscrizione al semiconvitto per chi si iscrive alle prime classi dei vari ordini di scuola**. Possono non prevedersi criteri di iscrizione alle classi successive alla prima per lasciare al dirigente scolastico margini di valutazione, caso per caso.

**2.2** Per l'iscrizione alla prima classe dei Licei, attesa la notoria quanto eccezionale situazione verificatasi l'A.S. 2009/2010, la condizione posta sub 2.1 potrà essere derogata solo per le iscrizioni alle prime classi dei Licei per l'anno scolastico 2011/2012.

**2.3** La richiesta di ammissione al semiconvitto, deve essere redatta su apposito modulo fornito dalle Scuole Annesse. Tale modulo contenente, tra l'altro, i dati anagrafici dell'alunno e la richiesta di usufruire di permesso di libera uscita per il proprio figlio, deve essere sottoscritto da almeno uno dei genitori o tutori dell'alunno entro i termini previsti per l'iscrizione alla scuola, determinati per ciascun anno da specifiche circolari ministeriali.

**2.4** Ogni domanda di iscrizione dovrà essere protocollata alla ricezione ed inserita nel Registro delle Iscrizioni con progressione numerica di arrivo.

**2.5** L'accettazione di uno studente come semiconvittore non è un obbligo per l'Istituto e non si configura come diritto per chi ne fa istanza.

**2.6** Potranno costituire motivo preferenziale per l'accesso alla iscrizione al semiconvitto: aver goduto, per gli anni precedenti, della condizione di semiconvittori; avere un fratello/sorella, ovvero un parente, già frequentante; aver riportato un buon profitto scolastico dall'Istituto di provenienza; la idoneità fisica dell'alunno, anche con riguardo agli aspetti di ordine psico-fisico e relazionale, legati alla partecipazione alle attività formative di gruppo sotto la guida del personale educativo; l'accettazione del regime alimentare scolastico.

**2.7** Il Collegio degli Educatori, presieduto dal Rettore-Dirigente Scolastico, esamina le domande di ammissione al semiconvitto ed esprime una propria valutazione in merito alla ammissione o alla non ammissione dello studente.

**2.8** L'ammissione al semiconvitto è subordinata inoltre alla presentazione di una attestazione, da parte degli organi sanitari competenti, dalla quale risulti l'idoneità dello studente, dal punto di vista sanitario, a partecipare alla vita comunitaria ed è condizionata alla materiale capienza degli alunni semiconvittori nell'Istituto.

**2.9** La riammissione al semiconvitto è subordinata alla richiesta di riconferma, redatta su apposito modulo e presentata entro i termini previsti per l'iscrizione alle classi successive.

**2.10** La domanda di riammissione è subordinata al fatto di non aver subito un procedimento disciplinare di allontanamento dal semiconvitto.

**2.11** Il Collegio degli Educatori, presieduto dal Rettore-Dirigente Scolastico, esprimerà una propria valutazione in merito alla riammissione di semiconvittori che abbiano subito, nell'anno scolastico precedente, provvedimenti disciplinari di sospensione.

**2.12** Il richiedente che sia stato ammesso come semiconvittore, deve accettare, oltre alle norme esplicite del presente regolamento, tutte le altre regole che la vita in comune comporta o che potrebbero essere imposte in particolari situazioni. Anche gli eventuali semiconvittori maggiorenni, dovranno attenersi alle norme del presente regolamento.

**2.13** All'atto della prima iscrizione, il semiconvittore è tenuto a versare una tassa di iscrizione annuale.

**2.14** Il semiconvittore è tenuto a versare le rette con le modalità ed alle date stabilite all'atto di iscrizione.

**2.15** Gli importi delle tasse di iscrizione e della retta sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

**2.16** Il pagamento della retta dovrà avvenire esclusivamente a mezzo del conto corrente postale, intestato al Convitto. Non è ammessa altra modalità di pagamento.

**2.17 Poiché l'importo annuale della retta si riferisce a spese di sistemazione logistica, forniture per la mensa, amministrativa, ecc. che sono in ogni caso sostenute dal Convitto, indipendentemente dalla durata della permanenza dello studente nella struttura, tale importo è comunque dovuto per intero, anche nelle seguenti circostanze:**

- **anticipato abbandono del posto in semiconvitto da parte dello studente (anche per giustificato motivo);**
- **prolungata assenza dello studente (anche per giustificato motivo);**
- **allontanamento dello studente dal convitto, per gravi motivi disciplinari.**

**Pertanto nelle circostanze sopra elencate, non è previsto alcun rimborso, né totale né parziale, della retta.**

### ART. 3 – Ipotesi di deroga per il rimborso o esonero parziale pagamento retta

**3.1** Fermo restando il principio che la richiesta di esonero dalla frequentazione della mensa non comporta alcun rimborso o riduzione della retta da versare - sussistendo semmai immutato l'obbligo, contrattualmente assunto, di provvedere al versamento delle rate di retta calcolate su base annuale

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

e dovute fino al termine dell'Anno Scolastico - al contrario: le istanze di esonero per intolleranze alimentari, riscontrate dopo l'inizio del servizio mensa e certificate con appropriata documentazione medica specialistica della ASL di appartenenza, sono accolte dal Consiglio di Amministrazione che autorizza l'esonero dell'alunno dalla frequentazione della mensa e dal pagamento di 1/3 dell'importo delle sole rate da versare successivamente alla data di presentazione dell'istanza. In linea generale, non saranno accolte invece le istanze di esonero, presentate in corso di anno scolastico, motivate genericamente da intolleranze alimentari certificate dal medico di base, salvo i casi in cui il Consiglio di amministrazione, in sede di esame dei casi non ravvisi il configurarsi di particolari situazioni meritevoli di maggiore diligenza, con la conseguente, appropriate deliberazioni.

**3.2** Le istanze di esonero e/o rinuncia delle attività pomeridiane del semiconvitto, presentate in corso d'anno scolastico, motivate da intervenute nuove situazioni familiari, in via di principio, non potranno trovare accoglimento in sede di esame da parte del Consiglio di amministrazione che, in ogni caso, si riserva di richiedere ogni opportuno elemento conoscitivo per deliberare approfonditamente.

Nel caso in cui l'istanza di esonero dalle attività convittuali, presentata in corso di anno scolastico ed unilateralmente assunta dalle famiglie, venga accolta, e sempre che l'istante sia in regola con i pagamenti, si intende autorizzato l'esonero dell'alunno dalle attività di semiconvitto e anche in questo caso, l'esonero del pagamento potrà riguardare solo 1/3 dell'importo delle rate non ancora esigibili e da versare successivamente alla data di presentazione dell'istanza.

**3.3** Non sono mai restituibili le rate di retta già versate, salvo il caso di rilascio del nulla osta per trasferimento dell'alunno ad altro Istituto fuori sede, per motivi di famiglia intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di **iscrizione** ed il 31 agosto successivo.

## **ART. 4 – Inadempienza del pagamento della retta**

**4.1** Il regolare pagamento della retta, entro i termini previsti, è condizione indispensabile per la permanenza nel Convitto.

**4.2** Pertanto, in caso di inadempienza della retta entro i termini previsti e deliberati dal C.d.A., si procederà all'allontanamento dell'alunno convittore fino a quando non regolarizzerà la posizione debitoria, previa comunicazione alla famiglia.

## **ART. 5 - DIRITTI DEI SEMICONVITTORI**

**5.1** Il semiconvittore ha diritto di:

- Ricevere un'accoglienza ed un'assistenza adeguate alla sua età;
- vivere in un ambiente che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
- essere informato sulle norme che regolano la vita del semiconvitto;
- alla salubrità e sicurezza degli ambienti;
- ai servizi di sostegno e di promozione alla salute ed all'assistenza psicologica.

## **Art. 6 -DOVERI DEI SEMICONVITTORI**

**6.1** Il semiconvittore è tenuto:

- a frequentare regolarmente le attività semiconvittuali e ad assolvere gli impegni di studio;
- ad avere nei confronti del Rettore, degli educatori, di tutto il personale e degli altri alunni lo stesso rispetto, anche formale, che si chiede per sé;
- a rispettare le indicazioni degli educatori e, in generale, le regole di convivenza democratica;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza date dagli operatori dell'Istituto;
- a curare, con la massima scrupolosità, l'igiene della propria persona;
- a segnalare immediatamente all'educatore eventuali infortuni o malori che richiedano l'intervento del personale sanitario ed eventualmente una denuncia assicurativa;
- a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, e a comportarsi in modo da non arrecare danni agli altri alunni, agli operatori ed al patrimonio dell'Istituto.

**6.2** I semiconvittori condividono, con gli operatori dell'Istituto, la responsabilità di rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita all'interno della struttura educativa. Il loro comportamento, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve essere sempre rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose.

**6.3** In particolare, si ricorda ai semiconvittori che:

1. è importante mantenere rapporti corretti, tolleranti e collaborativi con tutti;
2. durante lo studio, non è consentito bere, mangiare o masticare gomme;
3. durante lo studio non è consentito utilizzare materiale che non sia strettamente attinente all'attività svolta (giochi, riviste, videogiochi, telefonini, I-Pod ed altri dispositivi elettronici);
4. non è consentito alzarsi dal proprio posto senza l'autorizzazione dell'educatore, per non recare disturbo ai compagni impegnati nelle attività di studio;
5. durante le ore dedicate allo studio, non è consentito uscire dalla classe senza l'autorizzazione dell'educatore;
6. durante gli spostamenti di classe non si deve recare disturbo alle altre classi;
7. per qualunque necessità, ci si deve rivolgere SEMPRE all'educatore;
8. sono tenuti a rendere conto al Rettore ed agli educatori del loro comportamento disciplinare e scolastico.

## **Art. 7 - PERMESSI DI LIBERA USCITA**

**7.1** E' concesso agli alunni semiconvittori di usufruire di permessi di uscita durante l'attività semiconvittuale, a condizione che genitori o di chi per essi ne fa le veci, abbiano depositato ad inizio d'anno un'autorizzazione specifica con validità annuale o temporanea che sollevi la Direzione e il personale educativo da ogni responsabilità.

**7.2** In caso di necessità e urgenza, l'autorizzazione ad uscire può essere concessa, previa presentazione della richiesta dai genitori, o chi ne fa le veci, sull'apposito libretto. E' prevista inoltre la possibilità per gli alunni semiconvittori di usufruire di un permesso d'uscita, nel caso in cui gli stessi siano prelevati dal convitto da una persona maggiorenne menzionata nella richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci o indicata per iscritto dagli stessi, previa esibizione di un documento di riconoscimento annotato nei registri di Vicedirezione.

**7.3** Per gli alunni semiconvittori maggiorenni che desiderano usufruire di un permesso di uscita, visti gli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, valgono le condizioni di cui al comma precedente. Le uscite sono sempre subordinate all'avvenuto rispetto delle regole convittuali (comportamento, applicazione nello studio, rendimento scolastico) e vanno pertanto sempre autorizzate dagli educatori di comparto.

**7.4** Gli alunni semiconvittori che si siano assentati dal convitto per uno o più giorni devono esibire regolare giustificazione, firmata dai genitori, per essere riammessi. Se l'assenza supera i 5 giorni è richiesta certificazione medica.

**7.5** Premesso che in nessun caso è consentito agli alunni allontanarsi dal Convitto arbitrariamente, nell'ipotesi in cui avvenisse, fatte salve le sanzioni

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

disciplinari di cui al presente Regolamento, gli operatori, avvertiti immediatamente dal Rettore e la famiglia, denunceranno il fatto alle forze dell'ordine (Polizia di Stato o carabinieri) competenti; tutto ciò allo scopo di evitare ripercussioni civili e penali nei confronti del personale del Convitto.

## **ART. 8 - GIUSTIFICAZIONI PER ASSENZE SCOLASTICHE**

**8.1** Le giustificazioni relative alle assenze scolastiche devono essere firmate esclusivamente dal Rettore o dai suoi più stretti collaboratori.

## **ART. 9 - AUTORIZZAZIONI RISPETTO ALL'INGRESSO NEI LOCALI DEL CONVITTO**

**9.1** Per le persone esterne al Convitto, è concesso di accedere ai locali previa autorizzazione dell'educatore in servizio che, a sua discrezione, ne valuterà le modalità; possono essere comunque autorizzati solo i famigliari che abbiano diritto a norma di legge.

**9.2** Nel caso di genitori separati o divorziati, gli stessi dovranno fornire (ad inizio anno) la completa documentazione degli Organi di Stato preposti, onde evitare spiacevoli inconvenienti in ordine all'affidamento dei minori.

**9.3** Gli alunni semiconvittori possono ricevere visite esclusivamente durante i periodi ricreativi, salvo diversa disposizione del Rettore, dai famigliari e/o da persone autorizzate per iscritto dalla famiglia, con apposita attestazione depositata all'inizio dell'anno scolastico o, in casi di comprovata eccezionalità, attraverso trasmissione via fax.

## **Art. 10 - ASSISTENZA MEDICA**

**10.1** Tutti gli allievi devono essere muniti di tessera sanitaria. Gli allievi bisognosi di cure mediche si devono rivolgere all'educatore in servizio a al personale paramedico.

**10.2** La Direzione è quotidianamente informata sullo stato di salute degli allievi e provvederà ad informare la famiglia.

**10.3** Tutti gli alunni semiconvittori devono far compilare dal proprio medico di famiglia un modulo relativo alle proprie condizioni di salute da presentare al momento della iscrizione.

## **Art. 11 - REFETTORIO**

**11.1** Il servizio di refezione funziona con il seguente orario:

**PRANZO** Ore 13,10 – 14,15 dal lunedì al venerdì secondo due turni;

**11.2** E' d'obbligo la più assoluta puntualità. Gli allievi si possono presentare in refettorio solo se in ordine nella persona e nei vestiti: non si può accedere ai locali in ciabatte o con abiti indecorosi, tenendo presente che anche il pranzo è un momento di socializzazione.

**11.3** In refettorio ogni alunno semiconvittore siede al proprio posto, mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto. Eventuali osservazioni sulla quantità e qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all'educatore.

**11.4** Durante il pasto non ci si può alzare se non con il permesso dell'educatore, giocare con le posate, usare telefonini.

**11.5** E' vietato invitare a pranzo persone estranee, fossero anche parenti o ex allievi.

## **Art. 12 – Organizzazione delle attività - SPORT - ATTIVITA' RICREATIVE**

**12.1** Il Collegio degli Educatori elabora all'inizio di ogni anno scolastico la programmazione educativa annuale e definisce le modalità organizzative delle varie attività: studio, tempo libero, attività culturali, sportive e ricreative.

**12.2** Lo sport è mezzo insostituibile di educazione umana e sociale: se ne consiglia pertanto a tutti gli allievi la pratica costante durante le ore del tempo libero. Si raccomanda agli alunni semiconvittori un comportamento corretto durante le manifestazioni agonistiche che si tengono in Istituto. Ai ragazzi è offerta la possibilità, nelle ore pomeridiane, di accedere alla palestra del Convitto per frequentare i corsi organizzati all'inizio dell'anno scolastico; si offre altresì la possibilità frequentare palestre esterne, con l'autorizzazione scritta della famiglia, qualora sussistano sia le condizioni logistiche adeguate che quelle relative all'impegno nello studio.

**12.3** Negli intervalli pomeridiani e nelle ore serali possono essere previste attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.

**12.4** L'orario delle attività del semiconvitto si struttura in via di massima nelle seguenti scansioni orarie:

### **SCUOLA PRIMARIA**

13,00 Organizzazione lavoro pomeridiano;

13,10 Pranzo 1° turno (I-II e III scuola primaria);

13,55 Pranzo 2° turno (IV e V scuola primaria);

13,40 Attività ludico – ricreative 1° turno;

14,30 Attività ludico – ricreative 2° turno;

14,15 Attività di studio, educative e laboratori 1° turno;

15,05 Attività di studio, educative e laboratori 2° turno;

17,50 Termine attività-uscita.

### **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

13,00 Organizzazione lavoro pomeridiano;

13,55 Pranzo 2° turno;

14,30 Attività ludico – ricreative ;

15,05 Attività di studio, educative e laboratoriali;

17,50 Termine attività-uscita.

### **SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

13,55 Pranzo 2° turno;

14,30 Attività ludico – ricreative ;

15,05 Attività di studio, educative e laboratoriali;

17,50 Termine attività-uscita.

## **Art. 13 Provvedimenti DISCIPLINARI**

**13.1** La responsabilità disciplinare è personale.

**13.2** Spetta agli educatori ed al personale ATA curare che i semiconvittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento inadeguato.

**13.3** In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni manifestata e non lesiva dell'altrui persona.

**13.4** I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

all'interno della comunità semiconvittuale.

**13.5** Gli interventi sanzionatori non concernono soltanto il comportamento del semiconvittore all'interno dell'istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze ecc.) ed anche in ore extracurricolari.

**13.6** Le sanzioni si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

**13.7** Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

## **c) Provvedimenti per infrazioni non gravi ai doveri.**

**13.8** Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del semiconvittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Al semiconvittore è comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come primo strumento atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:

- **richiamo verbale;**
- **richiamo scritto (NOTA) con comunicazione alla famiglia;**
- **richiamo scritto con annotazione sul registro dell'educatore e comunicazione al Collaboratore del Rettore per il semiconvittore;**
- **sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento.**

**13.9** I provvedimenti disciplinari suindicati saranno disposti dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvittore, sentito il personale educativo al quale è demandato l'intervento immediato.

Essi sono inflitti in caso di violazioni ai doveri comportamentali: negligenza, irregolarità nella frequenza, assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva, scorrettezze verso i compagni o il personale dell'Istituto, e cioè in caso di:

9. disturbo continuato durante l'attività semiconvittuale;
10. mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
11. violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
12. uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari, radio, hi-pod ecc.);
13. abbigliamento non consono all'ambiente comunitario –semiconvittuale;
14. allontanamento non autorizzato durante le attività semiconvittuali;
15. mancato rispetto delle norme sulla salute;
16. detenzione di coltelli o altri oggetti potenzialmente atti ad offendere.

## **d) Provvedimenti per infrazioni più gravi ai doveri.**

**13.10** Il temporaneo allontanamento dello studente dal semiconvittore può essere disposto, oltre che per morosità, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o quando vi sia il pericolo per l'incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

### • **Sospensione dal semiconvittore da 1 a 5 giorni in caso di:**

- 11) furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà del Convitto o di altri;
- 12) assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione;
- 13) turpiloquio, ingiurie, ed offese ai compagni e agli operatori dell'Istituto e di terzi presenti all'interno dello stesso, anche con particolare riferimento alle diversità di fede politica, di etnia di religione;
- 14) gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori dell'Istituto;
- 15) violazioni gravi alle norme di sicurezza e/o danneggiamento delle apparecchiature e istruzioni preposte alla prevenzione della sicurezza (es. estintori, cartellonistica);
- 16) mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti;
- 17) comportamenti lesivi dell'altrui libertà di espressione;
- 18) comportamenti che offendano il comune senso del pudore, detenzione e divulgazione di materiale cartaceo o film di carattere pornografico;
- 19) allontanamento non autorizzato dall'Istituto durante le attività semiconvittuali;
- 20) consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche;

### • **Sospensione dal semiconvittore da 6 a 15 giorni in caso di:**

- 7) recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente;
- 8) molestie continuate verso compagni o gli operatori dell'Istituto;
- 9) atti di violenza verso i compagni o gli operatori dell'Istituto posti in essere all'interno della Struttura educativa o nelle immediate vicinanze;
- 10) offese gravi alla dignità delle persone;
- 11) uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
- 12) atti e molestie di carattere sessuale.

### • **Sospensione dal semiconvittore a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.**

**13.11** Nei casi più gravi, il semiconvittore può essere allontanato dal semiconvittore a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.

**13.14** Nel caso di furto di oggetti dell'Istituto o di altri, è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro, e in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento del danno.

**13.15** In caso di imbrattamento dei muri interni o esterni dell'Istituto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, il Semiconvittore è tenuto a pagare una somma di danaro corrispondente all'entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà fissata dal Direttore Generale dei Servizi Amministrativi e da questi recuperata.

**13.16** Il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare rafforzando la possibilità di recupero dell'alunno semiconvittore attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità educativa.

Le sanzioni alternative consistono in:

- Attività di volontariato all'interno dell'istituto;
- Riordino di cataloghi e archivi presenti nella biblioteca;

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

- Produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducono il convittore ad una riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella comunità.

**13.17** Tali sanzioni oltre che autonome possono essere misure accessorie che si accompagnano a quelle di allontanamento dall'istituzione educativa.

**13.18** Pertanto il provvedimento di sospensione può prevedere l'obbligo della frequenza e quello di svolgere attività utili alla comunità dell'Istituto, quali la collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione disciplinare e della famiglia del semiconvittore.

**13.19** Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia dello studente e sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro.

**13.20** In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà lo studente interessato, se maggiorenne, la famiglia, il Collegio integrato ed il Consiglio di Amministrazione.

**13.21** Le sanzioni di cui al punto a) sono comminate dall'educatore.

**13.22** Le sanzioni di cui al punto b) sono comminate dal Rettore – Dirigente Scolastico sentito il **Consiglio di Disciplina convittuale** nella composizione prevista per il semiconvitto.

**13.23** Il Consiglio di Disciplina convittuale è l'organo competente ad esaminare i comportamenti dei semiconvittori, ne considera le varie implicazioni e decide su fatti ed avvenimenti deliberando a maggioranza.

I componenti della Commissione resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi.

**13.24** Il Consiglio di disciplina convittuale, se convocato per il settore del Semiconvitto dei **Licei**, è composto dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, dall'Educatore coordinatore dell'attività educativa del settore dell'allievo, dalla docente prevalente di classe, da un semiconvittore compagno di classe dell'alunno sottoposto a procedimento disciplinare, oppure, in mancanza, da un rappresentante di classe e dal rappresentante dei genitori della classe in questione, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e successiva e conseguente surroga.

**13.25** Il Consiglio di disciplina convittuale, se convocato per il settore del Semiconvitto della **Scuola Primaria o secondaria di I grado**, è composto dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, dall'Educatore coordinatore dell'attività educativa del settore dell'allievo, dal docente prevalente di classe, e dal rappresentante dei genitori della classe in questione, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo il genitore dell'alunno sanzionato) e successiva e conseguente surroga.

**13.26** La sanzione dell'allontanamento temporaneo dal semiconvitto può essere commutata in attività a vantaggio della comunità scolastica dal **Consiglio di Disciplina convittuale** nella composizione di cui sopra.

## • IMPUGNAZIONI

**13.27** Contro le sanzioni disciplinari, e per ogni conflitto sull'applicazione del presente Regolamento, è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione o dall'insorgere del conflitto, al **Comitato di Garanzia** previsto dai Regolamenti delle singole scuole nella composizione adattata al semiconvitto:

6) Per il semiconvitto della Scuola primaria: dal Rettore, da un insegnante, da un educatore e da un genitore;

7) Per il semiconvitto della Scuola secondaria di I grado: dal Rettore, da un docente, da un educatore, da un genitore;

8) Per i Licei: dal Rettore, da un docente, da un educatore, da uno studente semiconvittore.

**13.28** Per ciascuna componente, i membri sono designati ed eletti democraticamente dalle rispettive categorie di appartenenza rispettivamente dal Collegio docenti, dal Comitato dei genitori, dal Collegio educatori e dal Comitato studentesco (DPR 105/2001). Questi ne danno comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che ne prende formalmente atto ed effettua le nomine.

**13.29** Per ognuno devono essere designati i sostituti supplenti. Il supplente designato subentrerà in caso di trasferimento ad altro Istituto o dimissioni, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte del Comitato di garanzia lo stesso soggetto che abbia erogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte del Comitato di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore).

**13.30** Per il funzionamento dell'organo di garanzia è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il calcolo della maggioranza dei voti viene fatto sul totale dei presenti, compresi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale l'indicazione di voto espressa dal Rettore-D.S. L'organo di garanzia decide, su richiesta dei semiconvittori o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che insorgono all'interno del convitto in merito all'applicazione del presente regolamento. I componenti dell'Organo di Garanzia resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi.

**13.31** In caso di astensione, di decadenza o di rinuncia di un componente, l'organo rimane in carica e si provvede a surrogare il componente decaduto.

**13.32** Il ricorso deve essere presentato dal semiconvittore o, per gli studenti della scuola primaria o secondaria di I grado, dai suoi genitori in forma scritta e deve essere adeguatamente motivato.

**13.33** Il **Comitato di Garanzia** si riunisce entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, su convocazione del Rettore-Direttore Scolastico e provvede, valutati gli elementi a disposizione, a decidere sul ricorso entro i 5 giorni successivi.

**13.34** Il Comitato di garanzia decide in via definitiva qualora non riscontri vizi procedurali, oppure rinvia il provvedimento all'Organo che lo ha emesso invitandolo al riesame.

**13.35** In caso di ricorso contro la decisione del Comitato di Garanzia, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei Regolamenti delle singole Scuole.

**13.36** Il Comitato di Garanzia decide, su richiesta dei semiconvittori della Scuola della Scuola secondaria superiore, dei genitori degli alunni della Scuola primaria o secondaria di I grado, o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249 recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria, nella parte compatibile con il semiconvitto.

**13.37** Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda, con gli opportuni adattamenti, ai Regolamenti delle singole Scuole interne e ai rispettivi Patti educativi di corresponsabilità.

## Art. 14 VIGILANZA

**14.1** Agli educatori è affidata la vigilanza degli alunni durante gli spostamenti per recarsi in mensa, durante la permanenza in mensa, durante l'intervallo successivo fino alla ripresa dell'attività didattica e durante lo studio guidato, fino all'uscita degli alunni.

**14.2** Durante le ore di attività semiconvittuale non è consentito uscire dalle aule senza l'autorizzazione degli educatori e solo per validi motivi. La merenda pomeridiana si svolge in classe e, previo consenso degli educatori, ci si può recare in bagno e al distributore automatico di merende.

# Convitto “D. CIRILLO” Bari 2011

**14.3** L'accesso alla biblioteca è consentito solo agli allievi accompagnati da un educatore o muniti dell'apposita autorizzazione dell'educatore.

**14.4** Per accedere ai laboratori o alle aule speciali, gli studenti devono essere sempre accompagnati dagli educatori.

## **Art. 15 - COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA**

**15.1** La collaborazione tra scuola e famiglia è d'importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo. La collaborazione si traduce anche nell'impegno della famiglia di controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate tramite il diario dei figli.

**15.2** Il Rettore o i suoi collaboratori ricevono i genitori previo appuntamento, compatibilmente con gli impegni propri della loro funzione.

**15.3** In caso di particolare gravità, i genitori saranno invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli educatori, con il collaboratore del rettore per il Convitto-Semiconvitto o con il rettore stesso.

**15.4** Per le disposizioni particolari sulle comunicazioni scuola-famiglia e per gli interventi disciplinari relativi a comportamenti non corretti e contrari alle regole dell'attività semiconvittuale, si rimanda ai regolamenti delle singole scuole, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

## **Art. 16 - USO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI SPAZI COMUNI**

**16.1** Tutti gli spazi dell'Istituto (aule, servizi, laboratori, palestra, cortili ecc.) devono essere tenuti in ordine, in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività. La loro cura e mantenimento e responsabilità di tutti gli utenti, sia studenti sia educatori, ed è garanzia dell'attività della vita scolastica.

**16.2** L'uso dei laboratori e dei locali speciali (biblioteca, palestra, sala polifunzionale, ecc.) è disciplinato da specifici regolamenti, ai quali si rimanda. Il loro utilizzo è stabilito ad inizio anno secondo modalità che ne garantiscono la massima accessibilità a tutti.

**16.3** I semiconvittori, a termine di ogni attività, devono lasciare le postazioni di lavoro e strumentazioni in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti o disfunzioni vanno immediatamente segnalati all'educatore e da questi al Collaboratore del Rettore per il Convitto-Semiconvitto. Ogni educatore è responsabile del corretto utilizzo, da parte dei propri alunni, delle aule e dei laboratori in cui opera e su cui ha per legge il dovere di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni o danni.

**16.4** Gli alunni sono tenuti al risarcimento nei confronti della scuola per i danni eventualmente provocati per negligenza o dolo alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche, (banchi, sedie, muri, libri, strumenti informatici, altro) e al risarcimento nei confronti degli altri alunni a degli operatori scolastici in caso di danni ad essi cagionati.

**16.5** Il Direttore dei servizi generali amministrativi fisserà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.

**16.6** Tutti i semiconvittori sono tenuti a vigilare sui materiali, gli strumenti, gli indumenti i libri e quant'altro di loro proprietà. La scuola non risponde in alcun modo di furti a danno degli alunni e di oggetti dei quali non si è assunto l'impegno di custodia.

**16.7** Gli armadietti per la custodia dei libri non devono essere trattati con trascuratezza.

**16.8** Le moto e le biciclette possono essere parcheggiate a proprio rischio e pericolo solo nello spazio antistante l'ingresso principale del Convitto negli appositi spazi predisposti dal Comune di Bari. E' vietato introdurre auto, moto e biciclette nel cortile principale del Convitto al fine di garantire dell'incolumità dei presenti.

## **Art. 17 - DIVIETO DI FUMARE**

**17.1** Il divieto di fumare vige per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, visitatori ecc.) e in tutti i locali della scuola, compresi i bagni, secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975, DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art. 1 comma 189 della legge 311/2004). I trasgressori sono puniti a norma di legge (art. 1 comma 189 della legge 311/2004) con una sanzione amministrativa da un minimo di 27,5 €. A un massimo di 275 €, raddoppiata rispettivamente da un minimo di 55 €. Fino ad un massimo di 550 €. In caso di presenza di minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza.

**17.2** E' ammesso fumare nel cortile grande durante gli intervalli del pranzo e pomeridiani, ma solamente se non sono presenti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.

**Il presente Regolamento del Semiconvitto, composto da n. 17 Articoli, già approvato dal Collegio Educatori il – 12.2010 viene ratificato dal Consiglio di Amministrazione in data 10.01.2011 ed entra in vigore dall'anno scolastico 2011/2012 e ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità.**

**Bari.10.01.2011**

**IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Margherita VITERBO**